



Chi, cosa e in che tempi

Art. 4. (*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*)

2. **L'ISPRA**, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **adegua la propria struttura organizzativa e tecnica** al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. **Entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, **sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA**, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

Art. 6. (*Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA*)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;

Art. 9. (*Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali*)

3. **I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi** sono stabiliti con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare **entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge**,

Art. 14. (*Disposizioni sul personale ispettivo*)

1. **L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone**, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, **le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive**, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con **decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**.

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle **Commissioni parlamentari competenti per materia** e per i profili di carattere finanziario. **I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato**.

Art. 15. (*Modalità di finanziamento*)

2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**.

4. **Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di**

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.

5. **Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria** sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia**.

Art. 16. (*Disposizioni transitorie e finali*)

3. Con **decreto del Presidente della Repubblica**, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, **entro sessanta giorni dalla data della** pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La **presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge**.